COMUNE DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SCOLASTICHE

Approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 80 del 28/07/2014

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SCOLASTICHE

INDICE

| ART. 1 - OGGETTO |
|--|
| ART. 2 - PRINCIPI |
| Art. 3 – Finalità |
| Art. 4 – Destinatari/Beneficiari degli interventi |
| Art. 5 – Definizione stato di bisogno – presa in carico e piano individualizzato e di assistenza |
| Art. 6 – Tipologia delle prestazioni socio-assistenziali e scolastiche oggetto del presente Regolamento |
| ART. 7 – MINIMO VITALE – SOGLIA I.S.E.E. PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI/AGEVOLAZIONI |
| Art. 8 – Interventi di assistenza economica |
| Art. 9 – Persone tenute agli alimenti |
| ART. 10 – AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICO-EDUCATIVI |
| ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI |

ART. 12 - CONTROLLI

NOTE ESPLICATIVE

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i principi e determina i criteri di erogazione e di accesso agli interventi e prestazioni socio-assistenziali e servizi scolastici del Comune di Vallefoglia a favore di cittadini che si trovano in uno stato di bisogno o di emarginazione, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione di un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali e dalle vigenti normative Regionali in materia.

Il Regolamento prevede e disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per l'accesso alle prestazioni agevolate.

ART. 2 PRINCIPI

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del richiedente;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del richiedente;
- c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri Servizi sociali e sanitari;
- d) concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziale da parte della famiglia, del volontariato, delle organizzazioni private, con fini fi solidarietà sociale.

ART. 3 FINALITÀ

Gli interventi assistenziali attivati dal Comune a favore dei singoli e delle famiglie sono finalizzati allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero dell'autonomia sociale, psicologica e culturale della persona e del nucleo in difficoltà. A tal fine la suddetta attività deve integrarsi con una più ampia serie di interventi che sfrutti tutte le risorse (sociali, sanitarie, del volontariato sociale) finalizzate alla prevenzione ed alla cura degli stati di malessere e disagio.

In tale contesto si ritengono prioritari quegli interventi che possano produrre cambiamenti significativi limitando invece quelli che si protraggono nel tempo favorendo la cronicizzazione del bisogno.

Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.

ART. 4 DESTINATARI/BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

➤ Gli interventi e le prestazioni socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini iscritti da almeno un anno all'anagrafe della popolazione residente o, in caso di iscrizione anagrafica inferiore ai dodici mesi, ai cittadini provenienti da Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.1 con i quali sia stato condiviso un percorso-progetto assistenziale. Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) non residenti che

- si trovano occasionalmente nel territorio Comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella Nazione di appartenenza.
- ➤ Al sistema di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva o nel mercato del alvoro.

ART. 5

DEFINIZIONE STATO DI BISOGNO - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

> I cittadini possono trovarsi in una condizione di bisogno a seguito di:

- inadeguatezza del reddito
- difficoltà sociali
- condizioni di non autonomia

che determinano la sussistenza di un valore I.S.E.E. pari o inferiore al minimo vitale individuato quale reddito annuo dell'assegno sociale INPS, rivalutato annualmente.

- ➤ Definito in questi termini, lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso agli interventi e servizi socio-assistenziali e scolastici normate dal presente Regolamento.
- ➤ I destinatari di cui all'art. 4, in caso di richiesta di intervento di cui alla tipologia individuata al successivo art.6 a), b), c) saranno coinvolti nell'ambito di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il proseguimento degli obiettivi di cui all'art.3.
- La presa in carico per la valutazione del bisogno si articola in tre momenti, con il diretto coinvolgimento e l'espressa condivisione della persona interessata e/o del suo nucleo familiare:
- a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) predisposizione di un piano individualizzato di assistenza ove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento/prestazione, la sua durata ed i relativi costi e che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- c) verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

ART. 6

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SCOLASTICHE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, l'assistenza potrà essere erogata attraverso le seguenti tipologie di interventi, compatibilmente con i vincoli di Bilancio:
- a) assistenza economica continuativa
- b) assistenza economica temporanea
- c) assistenza economica straordinaria
- d) agevolazioni sulle tariffe dei servizi socio-educativi-scolastici a domanda individuale (refezione scolastica / trasporto scolastico / centri estivi educativi-ricreativi.....).
- ➤ Gli interventi di sostegno economico o le agevolazioni tariffarie sono valutati avendo come riferimento il "minimo vitale" di cui al successivo articolo ed i parametri I.S.E.E.
- ➤ L'intervento di sostegno economico o le agevolazioni tariffarie possono avvenire anche in concorso/concomitanza con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.
- L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, pagamento utenze, ecc......

ART. 7

MINIMO VITALE - SOGLIA I.S.E.E. PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI/AGEVOLAZIONI

- ➤ Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- ➤ Il Comune di Vallefoglia assume quale indicatore del "minimo vitale", riferito ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, l'importo corrispondente al trattamento "ASSEGNO SOCIALE INPS", rivalutato annualmente. Tale importo annuo costituisce la soglia I.S.E.E. per l'accesso agli interventi di natura economica e per l'agevolazione tariffaria per il servizio TRASPORTO SCOLASTICO, la cui tariffa base è disciplinata annualmente dalla Giunta Comunale con Deliberazione di individuazione dei servizi e relative tariffe. Tali interventi/ agevolazioni saranno quindi erogate ai richiedenti con I.S.E.E. uguale o inferiore a tale limite, come rivalutato annualmente dall'INPS, fatta salva la valutazione del caso da parte dell'Assistente Sociale.
- ➤ Per le agevolazione tariffarie relative al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA SI rimanda al successivo art. 10)
- ➤ I limiti previsti per l'assistenza economica/agevolazioni tariffarie possono essere derogati solo in presenza di particolare ed eccezionali situazioni di disagio derivanti da sottoposizione di componenti del nucleo familiare a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

ART. 8

INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati, nei limiti di stanziamento di Bilancio, al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare stati di difficoltà.

1. FORME DI EROGAZIONE

L'assistenza economica di base può essere erogata:

- a) in <u>forma continuativa</u> con contributi mensili per la durata massima di 6 mesi, rinnovabile in base ad un progetto individualizzato;
- b) in <u>forma temporanea</u> per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta nell'arco dell'anno solare, ed è strettamente collegata ad un progetto di intervento individuale;
- c) in <u>forma straordinaria</u> (una tantum) per specifiche esigenze documentate, in un'unica soluzione nell'arco dell'anno solare eventualmente ripetibile e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo.

L'individuazione dei limiti di contribuzione, sia per quelli fissi mensili (continuativi o temporanei) che per quelli straordinari (una tantum), avviene con apposita Deliberazione di Giunta Comunale (cifra minima e massima erogabile).

2. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE

A) RICHIESTA

L'ammissione alle prestazioni socio-assistenziali ed alle agevolazioni tariffarie per i servizi scolastico/educativi viene effettuata su presentazione di istanza redatta su apposito modulo e corredata di modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) completo di D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) resa ai sensi della Legislazione vigente.

Alla domanda va altresì allegato ogni documento comprovante le spese sostenute o da sostenere, per le quali si richiede l'intervento economico.

Il Comune fornisce tramite il Servizio Sociale tutte le informazioni per una corretta auto

compilazione della richiesta ed adotta, inoltre, tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica), nonché a formalizzare rapporti con soggetti esterni per tale servizio.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere utilizzata nel periodo di validità annuale, da ogni componente del nucleo familiare, per l'accesso alle prestazioni agevolate. La validità della richiesta è limitata all'anno di presentazione e deve essere ripresentata per ogni annualità successiva.

B) ISTRUTTORIA

- Il Servizio Sociale, nelle figure delle Assistenti Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- richiede eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria;
- adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

Allo scopo di accertare la corrispondenza fra quanto dichiarato e la situazione di fatto, l'Assistente Sociale può eseguire visite domiciliari.

L'assistente Sociale, effettuata l'istruttoria delle domande presentate, completa di accurata indagine per la valutazione complessiva della situazione di bisogno del richiedente, propone al Responsabile dei Servizi Sociali competente, la concessione o meno del contributo indicando le motivazioni e l'entità del contributo stesso.

La concessione del contributo avviene con Determinazione di impegno spesa del Responsabile dei Servizi Sociali entro i termini per la conclusione del procedimento previsti dall'apposito Regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato per iscritto all'interessato, di norma entro i 30 giorni dalla presentazione della domanda.

c) RISCOSSIONE

L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. Su indicazione del medesimo è consentita la riscossione anche da parte di un familiare o convivente purchè incluso nello stato di famiglia risultante ai Servizi Demografici.

La delega per la riscossione dell'intervento socio-assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nello stato di famiglia è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

I beneficiari (e/o delegati) sono tenuti comunque a dimostrare l'avvenuto pagamento delle utenze scadute per le qual è stato attivato l'intervento, pena esclusione per ulteriori richieste.

L'intervento potrà essere gestito direttamente dal Servizio Sociale anche mediante il Servizio Economato nei casi in cui si verifica l'intermediazione diretta con Enti e/o Aziende a garanzia della finalità dell'intervento.

ART. 9

PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI

Il Comune di Vallefoglia nel rispetto di quanto sancito dalla Legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 (*Nota esplicativa n.1) del Codice Civile, prende ogni iniziativa atta a favorire, ove possibile, un loro coinvolgimento nel progetto

assistenziale, ovvero, di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Nel caso in cui gli obbligati non siano in condizione di rispettare l'obbligo posto a loro carico dalla Legge e ciò comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente fornita in applicazione dei principi di sicurezza sociale.

Art. 10

AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICO/EDUCATIVI

1. REFEZIONE SCOLASTICA

E' prevista la riduzione del 50% dal 2° figlio in poi della tariffa del servizio refezione scolastica così come determinata annualmente dalla Giunta Comunale con l'atto di individuazione dei servizi a domanda individuale e relative tariffe.

E' ammesso alla suddetta agevolazione il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore alla soglia limite di Euro 10.632,93 calcolata in riferimento al periodo d'imposta dell'anno precedente rispetto alla richiesta.

2. ALTRI SERVIZI (TRASPORTO SCOLASTICO / CENTRI ESTIVI RICREATIVI /...)

Per ulteriori richieste di agevolazioni tariffarie relative a servizi scolastico/educativi individuati nella Deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe, si fa riferimento ai limiti I.S.E.E. di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse con Determinazione del Responsabile del Settore competente previa istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento e le modalità di erogazione del relativo beneficio saranno disciplinate nel medesimo atto e comunicate, oltre che agli interessati, al soggetto concessionario del servizio laddove sia esternalizzato.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'erogazione delle prestazioni/agevolazioni di cui al presente Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastico-Educativi o suo delegato, al quale è demandata la cura della riservatezza degli stessi ed il loro utilizzo nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Incaricati al trattamento dei dati sono le Assistenti Sociali del Comune, i Responsabili di Procedimento per le agevolazioni sui servizi scolastico-educativi ed i dipendenti del Protocollo e del Settore Finanziario.

I dati potranno essere utilizzati anche ai fini di controllo o per altri procedimenti connessi ad interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del Settore.

Il conferimento dei dati è obbligatario per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza, in caso di mancato conferimento dei dati, è la sospensione del procedimento.

ART. 12 CONTROLLI

Sulle D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e presentate in sede di richiesta delle prestazioni agevolate disciplinate dal presente Regolamento, vengono attivati i controlli conformemente alla normativa nazionale vigente in materia e secondo i criteri e le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale dell'ex Comune di S. Angelo in Lizzola n. 60 del 11/08/2008 nonché ai sensi del Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza approvato

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. NORME GENERALI

Il parametro I.S.E.E. di cui all'art. 7 pari all'importo annuale dell'"ASSEGNO SOCIALE INPS" assunto a riferimento quale soglia per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali viene aggiornato annualmente secondo gli Indici ISTAT.

L'importo da assumere a base per l'accesso alle prestazioni è riferito temporalmente all'anno del periodo di imposta preso a riferimento per l'elaborazione dell'I.S.E.E.. (**Nota esplicativa n.2)

2. NORMA DI RINVIO AD ALTRI ATTI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento e comunque fino all'adozione di nuovo Atto da parte della Giunta Comunale, per l'individuazione dei limiti di contribuzione di cui all'art. 8 comma 1), si assumono a riferimento gli importi stabiliti con Deliberazione della G.C. dell'ex Comune di S. Angelo in Lizzola n. 62 del 29/08/2013.

3. NORMA ABROGATIVA

Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa di produrre effetto, relativamente alle funzioni di cui all'art. 1, ogni altro Regolamento precedentemente approvato dalle ex Amministrazioni Comunali di Colbordolo e S. Angelo in Lizzola , fino ad ora vigente per effetto dell'articolo 5 comma 7 della L.R. n. 47/2013

4. NORMA DI RIMANDO

Per tutte le prestazioni non esplicitamente disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché ad altri Regolamenti Comunali.

5. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Delibera di Consiglio resa esecutiva nei termini di Legge.

NOTE ESPLICATIVE

* NOTA ESPLICATIVA N.1 (RIF.TO ART. 9)

Codice Civile

Art. 433 - Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 434 - Cessazione dell'obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

** NOTA ESPLICATIVA N.2 (RIF.TO ART. 13)

Esempio a titolo esemplificativo:

Richiesta anno 2014

- → I.S.E.E. elaborato sulla base del periodo d'imposta anno 2013
- → soglia di accesso da non superare: importo annuo assegno sociale INPS 2013 pari ad Euro 5.749,90

Richiesta anno 2015

- → I.S.E.E. elaborato sulla base del periodo d'imposta anno 2014
- → soglia di accesso da non superare: importo annuo assegno sociale INPS 2014 pari ad Euro 5.818,93

N.B.

In ogni caso la soglia d'accesso da non superare è riferita all'importo dell'Assegno Sociale INPS dell'anno preso a base quale periodo d'imposta dell'I.S.E.E., che si intende, di norma, l'anno precedente alla data di presentazione dell'istanza dell'utente.